

COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

(Provincia di Cuneo)

Registro n.

SCRITTURA PRIVATA

CONVENZIONE TRA L'ASSOCIAZIONE
_____E IL COMUNE DI
COSTIGLIOLE SALUZZO AI SENSI DEL d.lgs 117/2017

L'anno duemiladiciannove, addì

del mese _____, in Costigliole Saluzzo, in una sala del
primo piano di Palazzo Giriodi, via Vittorio Veneto n. 59,

TRA

Il Comune di Costigliole Saluzzo (n.c.f. _____), rappresentato
dal Dott. Paolo Flesia Caporgno domiciliato per la carica in Costigliole
Saluzzo via Vittorio Veneto n. 59, responsabile Servizi amministrativi,
autorizzato a stipulare per conto del Comune il presente atto ai sensi e per
gli effetti dell'art. 107, comma 3 lettera c) del Decreto Legislativo
267/2000,

E

L'associazione _____
_____, con sede in _____
_____ rappresentata da
_____, domiciliato per la carica in
_____.

P R E M E S S O

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad

avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;

- detto principio è sancito dal comma 4 dell'art. 118 della Costituzione, e dal comma 5 dell'art. 3 del TUEL;

- quest'ultima norma dispone che “i comuni e le provincie svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;

- il Codice del Terzo Settore (d.lgs 117/2017) riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali (art. 2 del d.lgs 117/2017);

- il codice del Terzo settore definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (art. 17 del d.lgs 117/2017);

- l'attività del volontario non puo' essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;

- l'organizzazione di appartenenza puo' rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute, ai fini dello svolgimento della funzione,

entro limiti previsti dall'art. 17 del codice del terzo settore e preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;

- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

Premesso inoltre che:

- l'art. 56 del Codice del Terzo Settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato e che tali convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;

- che l'Associazione _____, a norma di Statuto, si fonda su prestazioni senza fini di lucro;

- l'art. 56 c.1 del d.lgs 117/2017 vincola la sottoscrizione di convenzioni tra le pubbliche amministrazioni e gli enti del Terzo Settore all'iscrizione di tali enti da almeno sei mesi nel Registro nazionale del Terzo Settore e l'art. 101 (Norme transitorie) dispone che il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.;

- dato atto che con avviso prot. _____ in data _____ il Comune di Costigliole Saluzzo ha reso nota la volontà di stipulare la

presente convenzione, invitando a manifestare interesse associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, Società volontarie di soccorso ed assistenza ausiliaria dei poteri pubblici in campo umanitario;

– che l'Associazione _____ è iscritta a _____ ed opera nel territorio dell'ASL CN 1 cui il Comune di Costigliole Saluzzo appartiene e pertanto risulta soddisfatto il requisito citato;

Richiamato il d.lgs 117/2017 Codice del Terzo Settore ;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1) OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Ai sensi dell'art. 56 del d.lgs 117/2017 il Comune di Costigliole Saluzzo e l'Associazione _____ stipulano la presente convenzione per fornire ai cittadini costigliolesi il trasporto a tariffa agevolata dalla propria residenza al luogo del ricovero ospedaliero allo scopo di garantire il ricovero, visite od esami. La prestazione comprende anche il rientro presso la propria residenza al termine del ricovero, visita od esame. Per gli ospiti della Casa di Riposo “Residenza Orchidea” in Costigliole Saluzzo, la convenzione è operativa anche a favore di soggetti non residenti in Costigliole Saluzzo.

Sono inoltre comprese le visite fiscali per l'ottenimento dell'assegno di invalidità.

A fronte del rimborso spese del Comune, come stabilito al successivo art. 4 della presente convenzione, l'Associazione

_____ si impegna a mettere a disposizione i propri automezzi, compresa l'ambulanza, per realizzare i trasporti richiesti.

Art. 2) REQUISITI PER OTTENERE IL SERVIZIO

I requisiti obbligatori per ottenere il servizio di trasporto gratuito sono i seguenti :

- a) essere residenti/domiciliati nel Comune di Costigliole Saluzzo ovvero essere ospiti della casa di riposo Residenza Orchidea (anche se non residenti)
- b) essere in possesso della richiesta scritta del competente medico o richiesta anche verbale del servizio ospedaliero competente
- c) essere in possesso della dichiarazione ISEE da cui risulti un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a €. 9000,00

Inoltre, nel rispetto dei suddetti punti a) e b), possono usufruire del servizio di trasporto gratuito i cittadini con problemi di deambulazione e che non abbiano mezzi propri o parenti che possano provvedere, anche temporaneamente.

L'interessato è tenuto a richiedere il trasporto gratuito con congruo anticipo allo scopo di garantire un'adeguata programmazione del servizio. Nel caso di ospiti presso Case di Riposo la richiesta può essere avanzata dalla Direzione delle Case di Riposo stesse.

Tutta la documentazione inerente la richiesta dovrà essere mantenuta per tre anni successivi alla scadenza della presente convenzione per l'esecuzione di eventuali controlli ad opera del Comune.

Art. 3) PRESTAZIONI DI TRASPORTO AGEVOLATO

Le prestazioni di trasporto agevolato oggetto della presente

convenzione riguardano i cittadini, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo, che necessitino di un trasporto e relativo rientro per ricovero, visita od esami dalla loro residenza agli Ospedali e case di cura in genere in Provincia di Cuneo o fuori Provincia o fuori Regione.

Per trasporto agevolato si intende l'accollo a favore del cittadino richiedente, non dell'intero costo vivo, ma soltanto di una parte dello stesso, non superiore a 1/2 per i trasporti in Provincia, e a 4/5 per i trasporti fuori Provincia. Il rimborso del restante costo vivo costituirà la spesa a carico del Comune. Complessivamente il Comune non si accollerà più di euro 1900,00 per anno solare.

E' esclusa dall'agevolazione del servizio qualsiasi altra destinazione nonché tutti i ricoveri urgenti la cui competenza rimane in capo al Servizio 118 e i servizi di competenza dell'ASL.

Su apposita richiesta del Comune, l'assistenza ad attività organizzate o patrocinate dal Comune è dovuta da parte dell'Associazione, a rimborsi economici da concordare di volta in volta assumendo a parametro gli elementi per i restanti servizi.

Tutti i servizi vengono svolti dall'Associazione compatibilmente con la disponibilità di mezzi di trasporto.

Art. 4) SPESE RIMBORSABILI

Il Comune di Costigliole Saluzzo, per le prestazioni di trasporto oggetto della presente convenzione, provvede, ai sensi dell'art. 56 c. 2 del d.lgs 117/2017, al rimborso delle spese sostenute dall'Associazione per un valore massimo annuo di euro 1.9000,00 (esente iva ex art. 10 L. 633/72 smi), valore che potrà essere confermato per ognuno degli anni successivi

compatibilmente con la disponibilità finanziaria che verrà verificata di anno in anno.

Le spese ammesse a rimborso risultano, in modo non esaustivo, le seguenti:

- spese per il personale dipendente e/o di eventuali incarichi professionali strettamente inerenti il servizio;
- spese vive documentate sostenute dai volontari e/o personale dipendente (carburante, trasporto mezzi pubblici...);
- oneri relativi alla copertura assicurativa;
- spese per il servizio di assistenza;
- spese ed oneri per la gestione e le attività legate alla sicurezza;
- costi indiretti per la quota parte direttamente imputabili alla attività della presente convenzione;

Il Comune di Costigliole Saluzzo si impegna a versare annualmente, entro il mese di giugno il 30% del valore massimo ed entro il mese di febbraio dell'anno successivo il saldo in base ai servizi effettivamente prestati, e in applicazione delle tariffe vigenti per un ammontare massimo annuale di €. 1.900,00 comprensivo degli oneri assicurativi di cui all'art. 18 del d.lgs 117/2017, che verrà erogato sulla base di un dettagliato e documentato rendiconto del costo effettivamente sostenuto dall'associazione per il trasporto dei cittadini per i servizi di cui alla presente convenzione. Detto costo può essere rendicontato anche in forma di importo a forfait per ogni tratta, onnicomprensivo pro quota dei costi predetti, purchè complessivamente inferiore al costo effettivo, mediante tabulati e prospetti resi sotto esclusiva responsabilità dell'Associazione.

L'Associazione dichiara che la somma concessa a titolo di rimborso non è soggetta all'applicazione del 4% di cui al c. 2 dell'art. 28 del DPR 600/73.

Art. 5) DISPOSIZIONI GENERALI

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, ai sensi dell'art. 56 c. 4 del Codice, l'Associazione garantisce l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge .

Garantisce la disponibilità di un numero di volontari aderenti e di dipendenti da impiegare nella realizzazione dell'attività adeguato.

L'associazione si impegna inoltre a rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato ed a garantire il rispetto delle misure di sicurezza sul posto di lavoro secondo quanto previsto dal d.lgs 81/2008.

L'Associazione dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che tutto il personale volontario operante per l'Associazione è regolarmente assicurato ai sensi dell'art. 18 "Assicurazioni obbligatorie" del d.lgs 117/2017, con polizza contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6) DURATA E RECESSO

La presente convenzione ha durata per due anni, con facoltà da parte di uno dei contraenti, di dare disdetta in qualsiasi momento con un

preavviso di trenta giorni tramite lettera raccomandata.

Le parti si impegnano ad incontrarsi annualmente per verificare l'andamento della convenzione.

Art. 7) MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

Ogni 3 mesi l'Associazione comunicherà il numero dei servizi effettuati e dei chilometri percorsi; annualmente renderà le spese.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento tutti i controlli che riterrà opportuni sull'espletamento del servizio.

Art. 8) SPESE

Tutte le eventuali spese inerenti la presente convenzione (bolli, ecc.) sono a carico del Comune .

Art. 9) CONTENZIOSO

Eventuali controversie vengono devolute alla competenza del Foro di Cuneo.

Art. 10) INFORMATIVA

Il _____ dell'Associazione, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 sulla protezione e trattamento dei dati personali, dichiara di essere stato informato che i dati contenuti nella presente convenzione, verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione stessa e di operare nel rispetto degli obblighi imposti dal regolamento europeo.

Letto, confermato e sottoscritto

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL' ASSOCIAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL COMUNE